

ORDINANZA N. 2/2021

Il Dirigente dell'ENAC Competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa

VISTI gli artt. 687, 707, 709, 711, 712, 714, 718, 1174, 1231 del

Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942, modificato dal D.lgs. 9/2005, n. 96 e dal D.lgs. n.

15 del 15/03/2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'EnteNazionale

per l'Aviazione Civile;

VISTO il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12

febbraio 2014;

VISTA la nota n.0007431 del 4 giugno 2019 con la quale la società

SEA S.p.A., in esito alle attività di monitoraggio di propria competenza previste dal Regolamento (UE) n.139/2014, rappresentava - al Sindaco del Comune di Somma Lombardo - l'urgenza di porre in essere le azioni necessarie per rimuovere le essenze arboree costituenti ostacolo alla

navigazione aerea (allegando le relative schede ostacoli);

VISTA

la nota n.0002873 del 15 aprile 2021 con la quale il gestore aeroportuale SEA S.p.A., facendo seguito alla nota n. 0007431 del 4 giugno 2019, confermava la precedente valutazione sull'impatto degli ostacoli presenti a nord della

valutazione sull'impatto degli ostacoli presenti a nord della pista 35L/17R, allegando la nota ENAV (prot. 45100 del 12 aprile 2021) con cui si evidenziava che la sussistenza delle essenze arboree riportate nelle schede ostacoli, confliggeva con le procedure strumentali di volo della pista 17R/35L, di

prossima adozione;

VISTA la nota ENAC prot. 44994 del 22 aprile 2021 della Direzione

Aeroportuale di Milano Malpensa con la quale veniva convocato un incontro con il Sindaco del Comune di Somma Lombardo al fine di concordare le azioni da mettere in atto per assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza per la

navigazione aerea;

VISTA la nota prot. 46951-P del 28 aprile 2021, con la quale la

Direzione Operazioni Nord Ovest dell'ENAC attestava che gli



elementi arborei censiti e individuati nella documentazione di riferimento citata, costituivano ostacoli per la navigazione aerea, in quanto superavano le superfici di limitazione stabilite per l'aeroporto e riportate sulla Carta Ostacoli di tipo B e sulle mappe di vincolo in vigore per l'aeroporto di Malpensa;

CONSIDERATO

che con la medesima nota la Direzione Operazioni Nord Ovest dell'Enac asseriva che in accordo con la Certification Specification ADR-DSNJ475 emanata dall'EASA per le piste strumentali non di precisione (futura configurazione prevista per la RWY 17R/35L) gli oggetti esistenti al di sopra della superficie di avvicinamento dovrebbero essere rimossi, salvo che si dimostri che l'oggetto non abbia un impatto negativo sulla sicurezza della navigazione aerea;

VISTO

che l'art. 714 del Codice della Navigazione pone a carico del proprietario gli oneri derivanti dall'abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza del volo;

CONSIDERATO

che il Sindaco del Comune di Somma Lombardo con le note inviate ai proprietari interessati in data 20/02/2021 (n.0056657, n.0056647, n.0056679), prendeva atto che gli stessi non avevano provveduto ad effettuare gli interventi di potatura degli alberi che costituivano un pericolo per la navigazione aerea, anticipando che avrebbe richiesto l'emanazione di un provvedimento ordinatorio all'autorità competente;

CONSIDERATO

la società SEA S.p.A., in qualità di gestore dell'aeroporto di Milano Malpensa, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumersi - in via eccezionale - la responsabilità e gli oneri derivanti dall'esecuzione delle operazioni di rimozione degli ostacoli rappresentati dalle essenze arboree censite, vista l'inerzia dei proprietari;

RAVVISATA

la necessità di assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza per la navigazione aerea e di rimuovere gli oggetti che - superando le superfici di avvicinamento – impediscono l'introduzione della procedura strumentale non di precisione di avvicinamento alla pista 17R/35L,



ORDINA

ART. 1

Il gestore aeroportuale SEA S.p.A. è autorizzato – per le ragioni indicate in premessa – a procedere al taglio della vegetazione contraddistinta con il colore giallo nello studio planimetrico che, allegato alla presente ordinanza, ne costituisce parte integrante.

ART. 2

L'autorizzazione viene rilasciata al solo scopo di ripristinare e di salvaguardare le condizioni di sicurezza delle operazioni aeroportuali e non costituisce in alcun modo precedente per analoghe fattispecie.

ART. 3

I soggetti proprietari dei terreni su cui insistono gli alberi e le essenze arboree sono tenuti a consentire l'accesso alle predette aree al personale incaricato - dal gestore aeroportuale SEA S.p.A. - di eseguire gli interventi di capitozzatura. Le operazioni dovranno essere completate entro il **10 giugno 2021**.

Al termine delle stesse i veicoli e le attrezzature impiegate dovranno essere rimossi.

ART. 4

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Malpensa, 25 maggio 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Monica PICCIRILLO
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)